

STATUTO

**COOPERATIVA SOCIALE
SERENA - SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: ITRI LT VIA SAN MARTINO 66

Numero REA: LT - 189927

Codice fiscale: 02668190594

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 23-05-2024 - Statuto completo	2
--	---

ALLEGATO "B" al Repertorio n. 21055	Raccolta n. 15714
Statuto della società	
"COOPERATIVA SOCIALE SERENA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE"	
TITOLO I DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA	
Art.1 (Costituzione e denominazione)	
E' costituita, ai sensi della legge 381/91, Art.1 lettera A,	
con sede nel comune di Itri (LT), la Società Cooperativa deno-	
minata "COOPERATIVA SOCIALE SERENA - SOCIETA' COOPERATIVA SO-	
CIALE"	
La sede legale può essere trasferita in qualsiasi indirizzo	
nell'ambito del medesimo Comune indicato con semplice decisio-	
ne dell'organo amministrativo che è abilitato alle dichiara-	
zioni conseguenti all'Ufficio del Registro delle Imprese; la	
decisione spetta invece ai soci se si tratta di un trasferi-	
mento della sede in un comune diverso da quello sopra indica-	
to.	
Alla Cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI del	
codice civile e dalle leggi speciali sulla cooperazione, si	
applicano, in quanto compatibili, le norme sulle società a re-	
sponsabilità limitata.	
La Cooperativa potrà istituire, con delibera dell'organo ammi-	
nistrativo, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresen-	
tanze anche altrove.	
Art.2 (Durata)	
La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2100 e potrà es-	

	sere prorogata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria,	
	salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.	
	TITOLO II SCOPO-OGGETTO	
	Art.3 (Scopo mutualistico)	
	La Cooperativa, conformemente alla legge n.381/91, non ha sco-	
	po di lucro; essa è a "scopo plurimo", infatti suo fine è il	
	perseguimento dell'interesse generale della comunità alla pro-	
	mozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini, of-	
	frendo occasioni di lavoro ai soci a condizioni migliori ri-	
	spetto a quelle offerte dal mercato, attraverso la gestione di	
	servizi socio-sanitari, assistenziali, scolastici ed educati-	
	vi, nel settore dei servizi alle persone ed alle imprese, del	
	turismo, nel settore ambientale, nel campo della formazione	
	professionale e di percorsi di legalità e sicurezza del terri-	
	torio, prevenzione dei fenomeni dell'usura e del racket, non-	
	ché attraverso lo svolgimento di attività diverse - commercia-	
	li o di servizi sociali - finalizzate all'inserimento lavora-	
	tivo di persone svantaggiate, e intende far partecipare i soci	
	ai benefici della mutualità negli aspetti tributari e contri-	
	butivi e ad ogni altro beneficio o misura di favore, nel ri-	
	spetto del principi e delle disposizioni legislative in mate-	
	ria sulle società cooperative, di cui al D.L.C.P.S. 14/12/1947	
	n.1577 e modifiche, alla legge n.59/1992 ed alla specifica le-	
	gislazione riguardante le cooperative di solidarietà sociale	
	(Legge n.381/1991).	

	La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del
	movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce.
	Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, la demo-
	craticità, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità, ri-
	spetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il ter-
	ritorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le istituzioni
	pubbliche.
	La Cooperativa, per poter curare nel miglior modo gli interes-
	si dei soci e lo sviluppo socio economico e culturale delle
	comunità, potrà cooperare attivamente, con altri enti coopera-
	tivi, altre imprese ed imprese sociali e organismi del Terzo
	Settore, su scala locale, nazionale e internazionale.
	La cooperativa potrà essere ammessa come socio di altre coope-
	rative sociali o persone giuridiche pubbliche o private per il
	finanziamento e lo sviluppo delle attività di tali Enti.
	La Cooperativa può operare anche con terzi.
	Art.4 (Oggetto sociale)
	Considerato lo scopo mutualistico, definito nell'articolo 3
	del presente Statuto, nonchè i requisiti e gli interessi dei
	soci come più oltre determinati, la Cooperativa ha come ogget-
	to la gestione, stabile o temporanea, in forma diretta e/o in
	appalto o convenzione con Enti Pubblici o privati di:
	1. Accoglienza di persone svantaggiate, realizzazione di per-
	corsi formativi, riabilitativi, per il loro inserimento o re-
	inserimento nel tessuto sociale, creazione e gestione di cen-

	tri di assistenza per il disbrigo di tutte le pratiche e for-
	malità nei confronti di Enti e istituzioni Pubbliche e Pri-
	vate, associazioni, aventi attinenza con gli interventi a fvo-
	re dei soggetti in situazione di difficoltà psicofisica e so-
	ciale; stipulare e definire con Enti Pubblici e Privati ogni
	convenzione per l'uso di aziende e strutture strumentali alla
	realizzazione dello scopo sociale.
	2. Attivazione ed erogazione di servizi volti a prevenire si-
	tuazioni di disagio;
	3. Promozione e realizzazione di qualsiasi iniziativa per il
	progresso umano, sociale, culturale e religioso dei soggetti
	interessati;
	4. Gestione diretta, indiretta o per conto terzi di strutture
	e servizi di carattere sociale (a titolo esemplificativo e non
	esaustivo: centri ascolto, centri aperti diurni, case fami-
	glia, comunità alloggio, comunità educative di tipo familiare,
	strutture di pronto intervento), scolastico, asili nido e ser-
	vizi per la prima infanzia, servizi educativi, di animazione e
	di formazione professionale, ricreativi e assistenziali anche
	attraverso servizi e organi di stampa e utilizzo di mass-media
	e creando e gestendo punti di creazione,
	diffusione e vendita di pubblicazioni e scritti a carattere
	educativo e didattico;
	5. Prevenzione del fenomeno dell'usura e del racket anche at-
	traverso forme di tutela, assistenza ed informazione;

	6. Creazione di servizi volti alla promozione e alla tutela	
	della sicurezza dei cittadini e del territorio;	
	7. Offerta di consulenza medica, psicologica e sociale attuan-	
	do interventi domiciliari in situazioni di disagio;	
	8. Promozione ed organizzazione di corsi per operatori socia-	
	li, studio, ricerca e prevenzione nel campo dell'emarginazio-	
	ne;	
	9. Promozione ed organizzare per la Formazione Professionale;	
	10. Realizzazione, anche in collaborazione con i movimenti di	
	volontariato, le associazioni, le organizzazioni sindacali e	
	politiche, più organici e funzionali rapporti con le Istitu-	
	zioni o gli Enti Locali di diverso livello, i vari assessorati	
	e servizi sociali e sanitari, al fine di promuovere e solleci-	
	tare provvedimenti legislativi ed amministrativi a favore dei	
	bisogni delle fasce sociali emarginate;	
	11. Predisposizione di mezzi e servizi per l'intervento dei	
	Fondi Europei, su progetti di interesse riabilitativo, fisico,	
	lavorativo degli impediti e disagiati, e comunque a favore	
	delle comunità territoriali, da gestirsi in forma associata	
	nei quali gli interessati presteranno la loro attività creati-	
	va e operativa, così da offrire momenti di attività specifica	
	e specialistica di assistenza;	
	12. Promozione e organizzazione di qualsiasi iniziativa fina-	
	lizzata al miglioramento della qualità della vita, nonché ini-	
	ziative per il tempo libero, la cultura ed il turismo sociale;	

	13. Gestione di servizi di ricerca, promozione e riorganizza-
	zione nell'ambito di qualsiasi espressione culturale, rivolti
	sia a privati che ad Enti pubblici;
	14. Creazione o gestione di ludoteche, biblioteche, videoteche
	e servizi accessori nelle attività culturali e museali;
	15. Promozione di imprenditorialità sociale e giovanile;
	17. Promozione e tutela di diritti d'infanzia;
	18. Organizzazione di incontri, dibattiti, convegni, feste,
	mostre ed altre iniziative promozionali;
	19. Realizzazione e gestione, anche inserendo al lavoro perso-
	ne svantaggiate ex art.4 L. 381/1991, di servizi di supporto e
	di consulenza tecnico amministrativa per il disbrigo di tutte
	le pratiche e formalità nei confronti di enti e istituzioni
	pubbliche e private, e associazioni, aventi attinenza con gli
	interventi a favore dei soggetti in situazione di difficoltà
	psicofisica e sociale e per offrire quant'altro necessario,
	ivi compreso il sostegno finanziario ai consorziati, per mi-
	gliorare la loro efficienza operativa;
	20. Realizzazione e gestione, anche con l'ausilio degli enti
	locali, regionali, statali e comunitari, di servizi per l'in-
	serimento socio-lavorativo, percorsi di formazione professio-
	nale, apprendistato, tirocini, stage e di addestramento in ge-
	nerale volti a stimolare e accrescere la coscienza cooperati-
	vistica nonché orientamenti professionali e specifiche compe-
	tenze e professionalità;

	21. Promozione per l'accoglienza di persone svantaggiate, e	
	realizzazione e gestione di percorsi di riabilitazione per il	
	loro inserimento o reinserimento nel tessuto sociale;	
	22. Promozione destinata allo sviluppo e alla produttività so-	
	ciale ed economica dell'attività lavorativa con inserimento di	
	persone svantaggiate, commercializzandone i prodotti ed of-	
	frendo a terzi, compresi enti pubblici e privati, direttamente	
	o tramite gare di appalto, licitazioni, etc. - prodotti e ser-	
	vizi;	
	23. Realizzazione e gestione di servizi a carattere socio-	
	assistenziale e riabilitativo a favore di detenuti ed ex dete-	
	nuti, anche intra moenia e condannati ammessi a misure alter-	
	native previste dalla normativa vigente;	
	24. Coordinamento dei rapporti con gli enti pubblici e privati	
	anche per stipulare con gli stessi ogni tipo di convenzione	
	per l'uso di aziende e strutture strumentali alla realizzazio-	
	ne dello scopo sociale;	
	25. Gestione, sia direttamente sia congiuntamente ad altri	
	soggetti della cooperazione e/o del mondo agricolo, dei lavori	
	e delle attività connesse alla Legge di orientamento e moder-	
	nizzazione del settore agricolo del 5 marzo 2001 n.57, alla	
	Legge dell'agosto 2015 n.141 e tutte le attività di agricoltu-	
	ra sociale, botteghe, fattorie ed orti sociali;	
	26. Produzione, trasformazione, commercializzazione, ristora-	
	zione e catering, per l'acquisto e la vendita, all'ingrosso e	

	al dettaglio, di generi alimentari e di manufatti artigianali
	che rispondano ai requisiti di equità, di giustizia nei con-
	fronti di quanti li hanno prodotti, e di rispetto per la natu-
	ra; acquisto collettivo di prodotti anche etici e biologici e
	servizi per favorire, presso soci e dipendenti, una riflessio-
	ne approfondita e critica sui propri consumi. Tale attività
	potrà realizzarsi anche attraverso la gestione di botteghe del
	mondo, negozi di vendita, distributori automatici, ed ogni al-
	tro mezzo consentito dalla legge.
	27. Svolgimento di attività sartoriali di ogni genere; fabbri-
	cazione e confezione su misura di ogni capo di sartoria, anche
	per conto di terzi; rifinitura, tintoria e stiratura di capi
	di abbigliamento, promuovendo l'Inserimento lavorativo di sog-
	getti svantaggiati;
	28. Gestione di lavanderie anche a gettoni, stiratura a vapore
	e tinteggiatura dei prodotti tessili; - servizio a noleggio e
	lavaggio di biancheria per famiglie, case di cura, case di ri-
	poso, comunità, enti pubblici e privati, enti no profit, scuo-
	le pubbliche e scuole private, alberghi e ristoranti e qualsi-
	asi tipo di impresa in genere, promuovendo l'inserimento la-
	vorativo di soggetti svantaggiati;
	29. Gestione, promozione e riorganizzazione, nell'ambito di
	qualsiasi espressione culturale, servizi di ricerca rivolti
	sia a privati che ad pubblici; organizzazione e incontri, di-
	battiti, convegni, feste, organizzazione e gestione attività

	sportive e ricreative quali animazione e teatrali, corsi di
	terapia occupazionale e di pet teraphy, arte terapia, ergote-
	rapia, ed altre iniziative promozionali;
	30. Predisposizione di marchi e denominazioni sociali specifi-
	ci per contraddistinguere i propri servizi e/o prodotti, con
	la possibilità di concederli in utilizzo, anche dietro corri-
	spettivo, a terzi, preferibilmente cooperative sociali od a
	consorzi di cooperative sociali aventi attività affini, i qua-
	li dovranno impegnarsi al rispetto degli specifici obblighi
	previsti in apposito regolamento predisposto dal Consiglio di
	Amministrazione.
	Nei confronti delle cooperative sociali e dei consorzi tra
	dette cooperative che utilizzino marchi o denominazioni spe-
	ciali concessi in uso dalla Cooperativa in modo non conforme a
	quanto previsto nel regolamento, la Cooperativa potrà adottare
	le seguenti sanzioni:
	a) monito scritto;
	b) sospensione temporanea del diritto di utilizzo dei marchi
	e delle denominazioni speciali;
	c) sanzioni economiche;
	d) divieto di utilizzo con obbligo di pubblicazione di comuni-
	cato stampa che pubblicizzi il divieto medesimo.
	La Cooperativa potrà erogare tali servizi direttamente, per il
	tramite dei propri dipendenti, e/o per intervento e per il
	tramite di enti, società, liberi professionisti ed altre per-

	sone fisiche o giuridiche.	
	31. Gestione dell'attività complementari all'insegnamento a	
	favore dell'integrazione di minori e adulti italiani e stra-	
	nieri, dei figli dei migranti, dei giovani che rientrano in	
	Italia, di minori stranieri non accompagnati;	
	32. Organizzazione, coordinamento, gestione e promozione di	
	mezzi e servizi volti all'inserimento sociale, all'integrazio-	
	ne scolastica, culturale e sanitaria dei migranti anche trami-	
	te azioni di mediazione inter-culturale, sociale e dei con-	
	flitti;	
	33. Gestione di strutture di qualunque tipologia anche a ca-	
	rattere residenziale o semiresidenziale e progetti di acco-	
	glienza, protezione e integrazione a favore di migranti, ri-	
	chiedenti protezione internazionale, rifugiati, titolari di	
	permesso di soggiorno per protezione sussidiaria o umanitaria,	
	sempre nel rispetto dei limiti e prescrizioni delle leggi vi-	
	genti;	
	34. Organizzazione e gestione di attività e servizi volti a	
	contrastare e rimuovere ogni forma di discriminazione, con	
	particolare attenzione alle donne e ai loro diritti e ad ogni	
	forma di violenza sulle stesse;	
	35. Organizzazione e gestione di servizi finalizzati alla con-	
	ciliazione dei tempi vita-lavoro nonché attività di interme-	
	diazione al lavoro e tutte le azioni legate al tema delle po-	
	litiche attive del lavoro;	

	36. Istituzione, organizzazione e gestione di servizi e strut-
	ture legate alle energie rinnovabili, alla salvaguardia
	dell'ambiente, iniziative di housing sociale; servizi di rac-
	colta, trattamento, smaltimento e commercializzazione dei ri-
	fiuti ambientali, elettronici, indumenti usati, oli esausti e
	altre forme di rifiuto; il tutto sempre a tutela dell'ambien-
	te;
	37. Organizzazione e gestione di progetti di scambi culturali,
	anche in ambito europeo e internazionale e di progetti di ser-
	vizio civile volontario;
	38. Creazione e gestione di servizi domiciliari (come distri-
	buzione pasti e/o lavanderia a domicilio);
	39. Creazione e gestione servizi territoriali quali mensa,
	trasporto disabili, gruppi di auto-aiuto, aree per nomadi,
	docce, etc.,;
	40. Svolgimento di attività dirette alla Conservazione, ripri-
	stino e miglioramento delle situazioni ambientali, inclusi i
	servizi di manutenzione, pulizia e custodia in genere;
	41. Realizzazione e svolgimento, sia direttamente che tramite
	la partecipazione a gare ed appalti, servizi socio - assiste-
	ziali, socio - sanitari, educativi, sanitari e infermieristici
	a carattere domiciliare, diurno, residenziale, semi-
	residenziale, territoriale, di primo intervento, di accoglien-
	za, poliambulatoriale, ospedaliero e/o relativi a strutture di
	riabilitazione in genere, volti a prevenire e affrontare si-

	tuazioni di disagio a favore di persone svantaggiate tra cui
	minori, immigrati, disabili fisici, psichici e sensoriali,
	persone non autosufficienti, anziani, persone affette da di-
	pendenze patologiche, emarginati gravi, extracomunitari, donne
	in difficoltà socio economica ed in caso di maltrattamenti e
	abusi sessuali, eccetera.
	- la gestione e conduzione di bar pasticcerie, gelaterie, ri-
	storanti, pizzerie, tavole calde, gastronomie, nonché degli
	annessi laboratori per la lavorazione dei prodotti di banco
	per la conservazione;
	- la gestione di pubblici esercizi per la somministrazione al
	pubblico di bevande alcoliche, superalcoliche ed analcoliche;
	sale di ricevimento, mense ecc; la produzione di pasti in sta-
	bilimenti tecnicamente organizzati per la ristorazione collet-
	tiva pubblica e privata e catering in genere;
	- gestione di aree demaniali;
	- l'assegnazione e gestione di beni confiscati;
	- la cessione di prodotti in attuazione di programmi alimenta-
	ri o interventi per la distribuzione di aiuti alimentari de-
	stinati agli indigenti promossi dalle istituzioni pubbliche
	nazionale ed europee; raccolta di prodotti prevalentemente a-
	limentari presso i centri della Grande Distribuzione a della
	raccolta di prodotti prevalentemente alimentari donati in oc-
	casione di altre collette. I prodotti recuperati e raccolti
	vengono ridistribuiti a titolo gratuito ad enti senza scopo di

	lucro che si occupano di assistenza e di aiuto ai poveri, agli	
	emarginati e, in generale, a persone, in stato di bisogno sul	
	territorio italiano. In via residuale quanto recuperato e rac-	
	colta potrà essere ridistribuito a titolo gratuito direttamen-	
	te ai poveri, agli emarginati e, in generale, a persone in	
	stato di bisogno.	
	42.offerta, conduzione e gestione di case di riposo e case al-	
	bergo per anziani - RSA;	
	La Cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridi-	
	ci necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali e	
	tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, commer-	
	ciale, industriale e finanziaria comunque attinenti i medesi-	
	mi, sia direttamente che indirettamente, e così fra l'altro:	
	- assumere, nei limiti consentiti dalla legge, interessenze e	
	partecipazioni, anche prestando garanzie reali, in altre im-	
	prese cooperative aderenti al movimento cooperativo, per	
	l'incremento dell'attività nonché in società commerciali di	
	ogni tipo a scopo di stabile investimento sul mercato;	
	- concedere avalli cambiari, fideiussioni ed ogni e qualsiasi	
	altra garanzia sotto qualsivoglia forma, per facilitare l'ot-	
	tenimento del credito ai soci, agli enti cui la cooperativa	
	aderisce, nonché a favore di altre cooperative;	
	- promuovere l'autofinanziamento della Cooperativa, stimolando	
	lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci e raccogliem-	
	do prestiti limitatamente da essi ed esclusivamente ai	

	fini del conseguimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri
	ed i limiti fissati dalla legge per le società cooperative a
	mutualità prevalente ex art.2514, lett. b); le modalità di
	svolgimento di tali attività vanno definite con apposito rego-
	lamento approvato dall'assemblea sociale;
	- richiedere ed utilizzare i contributi e le provvidenze di-
	sposte dallo Stato, dalla Regione e dagli altri enti ed orga-
	nismi pubblici, nonché i finanziamenti e le elargizioni offer-
	te da enti ed organismi pubblici e privati per un maggiore
	sviluppo dell'attività cooperativa;
	- costituire fondi necessari o utili al sostegno delle proprie
	attività nel rispetto della normativa vigente e istituire fon-
	di per lo sviluppo tecnologico, per la ristrutturazione, per
	il potenziamento aziendale nonché adottare procedure di pro-
	grammazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammo-
	dernamento aziendale, ai sensi della L. 31.01.1992 n.59 ed e-
	ventuali norme modificative ed integrative;
	La Cooperativa, nei limiti e con le modalità previste dalla
	normativa vigente per le cooperative sociali, potrà svolgere
	qualunque attività connessa o affine a quelle sopra elencate,
	necessaria o utile alla realizzazione degli scopi sociali,
	fatta eccezione della raccolta, temporanea, di risparmio, giu-
	sta la legge n.1/91 e delle attività contemplate dalle leggi
	n.197 del 5/07/1991, n.385 del 01/09/1993 e dal D.Lgs.n.435
	del 21.11.1997, nonché tutte le altre attività che siano ri-

servate dalla legge a particolari categorie di soggetti e per il cui esercizio è richiesta l'iscrizione in appositi albi.

La cooperativa, per poter curare nel miglior modo gli interessi dei soci e della collettività, potrà cooperare attivamente, in tutti i modi possibili, con altri enti cooperativi, imprese sociali e organismi del terzo settore, su scala locale, nazionale ed internazionale. La cooperativa potrà, inoltre, assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato.

In merito alla partecipazione alle persone giuridiche (art.12 Legge n.381/1991) la cooperativa potrà essere ammessa come socio di cooperative sociali e/o di altre persone giuridiche pubbliche o private in quanto potrà provvedere al finanziamento e partecipare fattivamente allo sviluppo delle attività di tali soggetti giuridici

Destinatari dei servizi svolti dalla Cooperativa sono: tutti i soggetti interessati dalle attività dell'oggetto sociale in armonia con le previsioni della legge quadro n.328/2000 senza distinzione alcuna.

Le dette attività di tipo a) e di tipo b) verranno svolte in collegamento funzionale per l'efficace raggiungimento dello scopo e dell'oggetto sociale.

In ogni caso ed ai fini della corretta applicazione delle agevolazioni concesse dalla L.381/1991 la contabilità della cooperativa sarà effettuata in modo tale da consentire la netta

separazione delle gestioni relative alle attività esercitate.

La cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale ai sensi della legge 31/01/925 n.59 ed eventuali norme modificative ed integrative, potrà, inoltre, assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato. La società, con riguardo alle attività contemplate nell'oggetto sociale, potrà esercitare attività di cui all'art.1 della legge 23/11/1939 n.1815 e comunque per le quali sia prescritta l'iscrizione in appositi albi sulla base di titoli legali di abilitazione, nel rispetto della normativa specifica.

La Cooperativa, che - non ha fine di lucro, nel pieno rispetto delle disposizioni relative ai requisiti mutualistici e delle disposizioni di cui alla legge n.381 /1991 - ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità al-la promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso lo svolgimento dell'attività costituente l'oggetto sociale, finalizzate, con gestioni separate: alla gestione di servizi socio-sanitari ed educativi di cui all'art.1 lett. a) della Legge n.381 del 1991, allo svolgimento di attività di-verse - agricole, industriali, commerciali o di servizi - finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, di cui

	all'art.1, lett b), della legge n.381 del 1991, incluse le at-
	tività di cui all'art.2 del decreto legislativo n. 112/2017 e
	di cui all'art.5 del decreto legislativo n.117/2017 (revisore
	della disciplina in materia di impresa sociale).
	Per stimolare il risparmio da parte dei propri soci, la coope-
	rativa potrà raccogliere prestiti sociali da parte degli stes-
	si associati nel rispetto della vigente normativa non configu-
	randosi come raccolta di risparmi presso il pubblico.
	TITOLO III SOCI COOPERATORI
	Art.5 (Soci)
	Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al
	minimo stabilito dalla legge. I soci cooperatori:
	1. concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla
	formazione degli organi sociali e alla definizione della
	struttura di direzione e conduzione dell'impresa;
	2. partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e
	alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla
	realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;
	3. contribuiscono alla formazione del capitale sociale e par-
	tecipano al rischio d'impresa.
	Possono essere soci cooperatori persone fisiche appartenenti
	alle seguenti categorie:
	1) soci lavoratori, vale a dire persone fisiche che svolgono
	la loro attività lavorativa per il raggiungimento degli scopi
	sociali, mettendo a disposizione le proprie capacità, in rap-

	porto allo stato di attività ed al volume di lavoro disponibi-
	le. I soci prestatori partecipano ai risultati e economici ed
	alle decisioni sulla loro destinazione;
	2) soci volontari, persone fisiche che prestano la loro atti-
	vità gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà ai
	sensi e per gli effetti della legge n.381/91 e nei limiti pre-
	visti dalla legge;
	3) soci fruitori, persone fisiche o giuridiche, che usufrui-
	scono direttamente o indirettamente dei servizi della Coopera-
	tiva. Possono essere soci società, associazioni ed enti che
	siano in grado di concorrere all'oggetto sociale. Ogni socio è
	iscritto in un'apposita sezione del Libro dei Soci in base al-
	la appartenenza a ciascuna delle categorie suindicate.
	4) soci sovventori;
	Possono, inoltre essere soci nel numero necessario al buon
	funzionamento della cooperativa, persone che svolgano, al suo
	interno, attività tecniche, ammnistrative od ausiliarie.
	Non possono divenire soci quanti esercitano in proprio imprese
	in concorrenza con quella della cooperativa. I soci lavorato-
	ri, indipendentemente dal tipo di contratto instaurato, posso-
	no prestare la loro attività anche presso altri datori di la-
	voro o committenti previa richiesta di autorizzazione scritta
	al consiglio di amministrazione della cooperativa e sempre che
	l'attività in questione non sia in contrasto con le finalità
	mutualistiche della cooperativa o in concorrenza agli scopi

	sociali della stessa.	
	Art.6 (Categoria speciale di soci)	
	La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci	
	ai sensi dell'art.2527, comma 3, del codice civile, i cui di-	
	ritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo. Il	
	numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in	
	ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci coope-	
	ratori. In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in	
	ragione dell'interesse al loro inserimento nell'impresa, sog-	
	getti in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi so-	
	ciali.	
	La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria specia-	
	le viene fissata dall'Organo amministrativo al momento	
	dell'ammissione. Il socio appartenente alla categoria speciale	
	ha diritto di voto solo nelle decisioni relative all'approva-	
	zione del bilancio e non può rappresentare altri soci. I voti	
	espressi dai soci appartenenti alla categoria speciale non	
	possono in ogni caso superare un decimo dei voti spettanti ai	
	soci che partecipano alla relativa decisione. I soci apparte-	
	nenti alla categoria speciale non possono essere eletti	
	nell'Organo amministrativo della Cooperativa e non godono dei	
	diritti di cui agli artt. 2422, 2545 bis e 2476, comma 2, del	
	codice civile. Oltre che nei casi previsti dalla legge e	
	dall'art.10 del presente statuto, il socio appartenente alla	
	categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo	

21 di 51

	da, notificare all'interessato la deliberazione di esclusione.
	TITOLO IV IL RAPPORTO SOCIALE
	Art.7 (Domanda di ammissione)
	Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'Or-
	gano amministrativo domanda scritta che dovrà contenere, se
	trattasi di persona fisica:
	a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di
	nascita;
	b) la categoria dei soci a cui chiede di essere iscritto ed i
	motivi della richiesta;
	c) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condi-
	zione professionale, delle specifiche competenze possedute;
	d) l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere, il
	quale non dovrà comunque essere inferiore, né superiore, al
	limite massimo fissato dalla legge;
	e) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il
	presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente
	adottate dagli organi sociali;
	f) la espressa e separata dichiarazione di accettazione della
	clausola di Conciliazione ed arbitrale contenuta nell'art.39
	dei presente statuto. Se trattasi di società, associazioni od
	enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti a), b), d),
	e) ed f) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammis-
	sione dovrà altresì contenere:
	a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e

	la sede legale;	
	b) l'organo sociale che ha autorizzato la domanda e la relativi-	
	va deliberazione;	
	c) la qualifica della persona che sottoscrive la domanda.	
	L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti	
	di cui al precedente articolo 5, delibera sulla domanda secon-	
	do criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutuali-	
	stico e l'attività economica svolta. La deliberazione di am-	
	missione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a	
	cura degli amministratori, sul libro dei soci. L'Organo ammi-	
	nistrativo deve, entro sessanta giorni, motivare le delibera-	
	zione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla a-	
	gli interessati. Qualora la domanda di ammissione non sia ac-	
	colta dagli amministratori, chi l'ha proposta può, entro il	
	termine di decadenza di sessanta giorni dalla comunicazione	
	del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assem-	
	blea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non ap-	
	positamente convocata, in occasione della successiva convoca-	
	zione. Gli Amministratori, nella relazione al bilancio, o nel-	
	la nota integrativa allo stesso, illustrano le ragioni delle	
	determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi	
	soci.	
	Art.8 (Obblighi dei soci)	
	Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo	
	statuto, i soci sono obbligati:	

	a) al versamento con le modalità e nei termini fissati
	dall'Organo amministrativo:
	- del capitale sottoscritto;
	- dell'eventuale sovrapprezzo determinato dall'assemblea in
	sede di approvazione del bilancio su proposta degli ammini-
	stratori;
	b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e
	delle deliberazioni adottate dagli organi sociali. Per tutti i
	rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci à quello ri-
	sultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio
	ha effetto dopo trenta giorni dalla ricezione della relativa
	comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Co-
	operativa.
	Art.9 (Perdita della qualità di socio)
	La qualità di socio si perde:
	per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte, se
	il socio è persona fisica;
	per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquida-
	zione, se il socio, è diverso da persona fisica.
	Art.10 (Recesso del socio)
	Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il
	socio:
	a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
	b) che non si trovi più in grado, di partecipare al raggiungi-
	mento degli scopi sociali;

	c) che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la
	Cooperativa ovvero l'attività di volontariato presso la Stes-
	sa. La domanda di recesso deve essere comunicata con raccoman-
	data alla società. Gli amministratori devono esaminarla, entro
	sessanta giorni dalla ricezione.
	Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministrato-
	ri devono darne immediata comunicazione al socio, che entro
	sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può ri-
	correre al rito di Conciliazione o al Collegio Arbitrale con
	le modalità previste al successivo art.39. Il recesso ha ef-
	fetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunica-
	zione del provvedimento di accoglimento della domanda. Per i
	rapporti mutualistici tra socio cooperatore e società, il re-
	cesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se
	comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiu-
	sura dell'esercizio successivo. Tuttavia, l'Organo amministra-
	tivo, potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere
	l'effetto del recesso dall'annotazione dello stesso sul libro
	dei soci.
	Art.11 (Esclusione)
	L'esclusione può essere deliberata, dall'Organo amministrativo
	oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del so-
	cio che:
	a) non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli
	scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti

	per l'ammissione, come previsto dall'articolo 5, per tutte le
	categorie di soci;
	b) risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che de-
	rivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti approvati
	dall'assemblea dei soci o che ineriscano il rapporto mutuali-
	stico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi socia-
	li, salva la facoltà del Consiglio di Amministrazione di ac-
	cordare al socio un termine non superiore a quarantacinque
	giorni per adeguarsi;
	c) previa intimazione da parte degli amministratori, entro il
	termine di 60 (sessanta) giorni, se non adempia al versamento
	del valore delle quote sottoscritte o nei pagamenti di even-
	tuali debiti contratti ad altro titolo verso la società;
	d) nel caso di socio lavoratore qualora incorra in una delle
	cause di interruzione del rapporto di lavoro prevista dal CCNL
	di riferimento, indicato nel regolamento interno, adottato ai
	sensi dell'art.6 della legge 142/2001, e nel caso di socio vo-
	lontario abbia cessato l'attività di volontariato;
	e) svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la
	Cooperativa, senza l'esplicita autorizzazione, dell'Organo am-
	ministrativo;
	f) manchi reiteratamente di partecipare alle iniziative socia-
	li, dimostri completa mancanza di interesse alla propria per-
	manenza in società o disertì senza giustificato motivo espres-
	so in forma scritta a tre assemblee consecutive. Il socio la-

	voratore può essere escluso quando il rapporto di lavoro cessi
	per qualsiasi causa. Contro la deliberazione di esclusione il
	socio può proporre opposizione tramite Conciliazione o Colle-
	gio Arbitrale ai sensi dell'art.39, nel termine di sessanta
	giorni dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto so-
	ciale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici
	pendenti. L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel
	libro dei soci, da farsi a cura degli Amministratori.
	Art.12 (Delibere di recesso ed esclusione)
	Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione
	sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con
	ricevuta di ritorno. Le controversie che insorgessero tra i
	soci e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati
	dall'Organo amministrativo su tali materie sono demandate alla
	decisione del rito di Conciliazione o del Collegio arbitrale,
	regolato dall'art. 39 e seguenti del presente statuto.
	L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a pena
	di decadenza, con atto pervenuto alla Cooperativa a mezzo rac-
	comandata con ricevuta di ritorno o con altri mezzi di comuni-
	cazioni conformi alla legge che permettono la verifica
	dell'avvenuta recezione, entro 60 (sessanta) giorni dalla data
	di comunicazione dei provvedimenti stessi.
	Art.13 (Liquidazione della quota)
	I soci receduti od esclusi, hanno esclusivamente il diritto al
	rimborso delle quote interamente liberate, eventualmente riva-

	lutate a norma del successivo art.23, coma 4, lettera e), la
	cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'ese-
	cizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limita-
	tamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai
	superiore all'importo effettivamente versato ed eventualmente
	rivalutato. La liquidazione comprende anche il rimborso del
	sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio
	della società. Il pagamento è effettuato entro 180 (centottan-
	ta) giorni dall'approvazione del bilancio stesso.
	Art.14 (Morte del socio)
	In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio de-
	funto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote inte-
	ramente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con
	le modalità di cui ai precedente art.13. Gli eredi e legatari
	del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla ri-
	chiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto noto-
	rio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli
	aventi diritto. Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, en-
	tro 6 (sei) mesi dalla data del decesso dovranno indicare
	quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla Società.
	In difetto di tale designazione si applica l'art.2347, commi 2
	e 3 del codice civile. Gli eredi provvisti dei requisiti per
	l'ammissione alla Società subentrano nella partecipazione del
	socio deceduto previa deliberazione dell'Organo amministrativo
	che ne accerta i requisiti con le modalità e le procedure di

	cui al precedente art.7. In mancanza si provvede alla liquidazione ai sensi dell'art.13.
	In caso di pluralità di eredi, questi debbono nominare un rappresentante comune, salvo che il rapporto mutualistico possa svolgersi nei confronti di ciascuno dei successori per causa di morte e la Società consenta la divisione. La Società esprime il proprio apprezzamento con le modalità previste dall'art.7. In caso di apprezzamento negativo e in mancanza del subentro di uno solo tra essi, si procede alla liquidazione ai sensi dell'art.13.
	Art.15 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati)
	La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro tre anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo, fatti comunque salvi i diritti a favore degli eredi del socio defunto.
	Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione dell'Organo amministrativo alla riserva legale.
	I soci esclusi per i motivi indicati nell'art.11, lettere b), c) ed e), dovranno provvedere al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata nel regolamento. Comunque, la Cooperativa può compensare con il debito

	derivante dal rimborso delle azioni, del sovrapprezzo, o dal
	pagamento della prestazione mutualistica e dal rimborso dei
	prestiti, li credito derivante da penali, ove previste da ap-
	posito regolamento, e da risarcimento danni e da prestazioni
	mutualistiche fornite, anche fuori dai limiti di cui
	all'art.1243 codice civile. Il socio che cessa di far parte
	della società risponde verso questa per il pagamento dei con-
	ferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il reces-
	so o la esclusione hanno avuto effetto.
	Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo
	si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente é
	obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.
	Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili
	verso la società gli eredi del socio defunto.
	TITOLO IV SOCI SOVVENTORI
	Art.16 (Soci sovventori)
	Ferme restando le disposizioni di cui ai Titolo III del pre-
	sente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci
	sovventori, di cui all'art.4 della legge 31 gennaio 1992,
	n.59.
	Art.17 (Conferimento e azioni dei soci sovventori)
	I conferimenti stessi possono avere ad oggetto denaro, beni in
	natura o crediti, e sono rappresentati da quote trasferibili
	del valore di euro 500,00 (cinquecento virgola zero zero) cia-
	scuna. Ogni socio deve sottoscrivere un numero minimo di quote

	pari a numero 5 (cinque).	
	Art.18 (Alienazione delle azioni dei soci sovventori)	
	Salvo che sia diversamente disposto dall'assemblea ordinaria	
	in occasione della emissione dei titoli, le quote dei sovven-	
	tori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente	
	previa gradimento dell'Organo amministrativo.	
	Il socio che intenda trasferire le quote deve comunicare	
	all'Organo amministrativo il proposto acquirente e l'Organo ha	
	la facoltà di pronunciarsi entro sessanta giorni dal ricevi-	
	mento della comunicazione secondo le modalità previste dal	
	successivo articolo 22. In caso di mancato gradimento del sog-	
	getto acquirente indicato dal socio che intende trasferire le	
	quote, l'Organo Amministrativo provvederà ad indicarne altro	
	gradito, e in mancanza il socio potrà vendere a chiunque.	
	Art.19 (Deliberazione di emissione)	
	L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve es-	
	sere disciplinata con deliberazione dell'assemblea ordinaria,	
	con la quale devono essere stabiliti:	
	a) l'importo complessivo dell'emissione;	
	b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'Organo	
	amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori	
	sulle quote emesse;	
	c) il termine minimo di durata del conferimento;	
	d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli	
	eventuali privilegi attribuiti alle quote, fermo restando che	

	il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura
	superiore a due punti rispetto al dividendo corrisposto previ-
	sto per i soci cooperatori;
	e) i diritti patrimoniali in caso di recesso, potendo prevedere
	la distribuzione delle eventuali riserve divisibili.
	Al socio sovventore sono attribuiti i voti nelle assemblee
	della società secondo il versamento del capitale sociale, come
	segue:
	1 voto fino a 2.600,00 (duemilaseicento virgola zero zero) eu-
	ro;
	2 voti fino a 7.600,00 (settemilaseicento virgola zero zero)
	euro;
	3 voti fino a 10.000,00 (diecimila virgola zero zero) euro;
	4 voti fino a 20.000,00 (ventimila virgola zero zero) euro;
	5 voti oltre 30.000,00 (trentamila virgola zero zero) euro. In
	ogni caso i voti attribuiti ai soci sovventori non devono su-
	perare il sesto dei voti spettanti a tutti i soci. Qualora,
	per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci
	sovventori verranno computati applicando un coefficiente cor-
	rettivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei vo-
	ti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi
	portati. Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi pa-
	trimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si
	debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte
	di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costitui-

	to mediante conferimenti dei sovventori in proporzione al rap-
	porto tra questo ed il capitale conferito dai soci cooperato-
	ri. La deliberazione dell' assemblea stabilisce altresì i com-
	piti che vengono attribuiti al Consiglio di Amministrazione ai
	fini dell' emissione dei titoli.
	Art.20 (Recesso dei soci sovventori)
	Oltre che nel casi previsti dall'art.2437 codice civile, ai
	soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia de-
	corso il termine minimo di durata del conferimento stabilito
	dall'assemblea in sede di emissione delle quote a norma del
	precedente articolo. Oltre a quanto espressamente stabilito
	dal presente statuto, ai sovventori si applicano le disposi-
	zioni dettate a proposito dei soci ordinari, in quanto compa-
	tibili con la natura del rapporto. Non si applicano le dispo-
	sizioni concernenti i requisiti di ammissione e le clausole di
	incompatibilità.
	TITOLO VI PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE
	Art.21 (Elementi costitutivi)
	Il patrimonio della società è costituito:
	1) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:
	a) dai conferimenti effettuati dal soci cooperatoti rappresen-
	tati da quote di valore minimo pari a euro 600,00 (seicento
	virgola zero zero)
	b) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti
	nel fondo per il potenziamento aziendale;

	2) dalla riserva legale formata con gli utili e con il valore
	delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o
	esclusi ed agli eredi di soci deceduti;
	3) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le som-
	me versate dai soci;
	4) dalla riserva straordinaria;
	5) da ogni altra riserva costituita dall'assemblea e/o previ-
	sta per legge o per statuto. Ciascun socio non può detenere un
	numero di quote superiori ai limiti fissati dalla legge.
	Le riserve indivisibili non possono essere ripartite tra i so-
	ci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento
	della società.
	Art.22 (Vincoli sulle quote e loro alienazione)
	Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli vo-
	lontari, né essere cedute con effetto verso la Società senza
	l'autorizzazione dell'Organo Amministrativo. Il socio che in-
	tende trasferire, anche in parte, le proprie quote deve darne
	comunicazione all'Organo Amministrativo con lettera raccoman-
	data o con altri mezzi di comunicazioni conformi alla legge
	che permettono la verifica dell'avvenuta recezione, fornendo,
	con riferimento all'acquirente, le indicazioni previste nel
	precedente art.7. Il provvedimento che concede o nega l'auto-
	rizzazione deve essere comunicato al socio entro 60 (sessanta)
	giorni dal ricevimento della richiesta.
	Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la pro-

	pria partecipazione e la Società deve iscrivere nel libro dei
	soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire
	socio. Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione de-
	ve essere motivato. Contro il diniego il socio entro 60 (ses-
	santa) giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre
	opposizione tramite il rito di Conciliazione ovvero al Colle-
	gio arbitrale.
	Art. 23 (Bilancio di esercizio)
	L'esercizio sociale va dal primo gennaio al 31 dicembre di o-
	gni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo ammi-
	nistrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio.
	Il progetto di bilancio deve essere presentato alla decisione
	dei soci per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dal-
	la chiusura
	dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni qualora venga
	redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano partico-
	lari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della So-
	cietà, segnalate dagli Amministratori nella relazione sulla
	gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al
	bilancio. La decisione dei soci che approva il bilancio deli-
	bera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:
	a) a riserva legale nella misura non inferiore al 30% (trenta
	per cento),
	b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della
	cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.01.92 n.59,

	nella misura prevista dalla legge medesima;	
	C) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti	
	ed alle condizioni previsti dall'art.7 della legge 31.01.92	
	n.59;	
	d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite	
	stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità	
	prevalente. La decisione dei soci può, in ogni caso, destinare	
	gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per	
	legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a ri-	
	serve divisibili tra i soci non cooperatori. La Cooperativa	
	può utilizzare le riserve divisibili per distribuire i divi-	
	dendi ai soci non cooperatori nella misura massima prevista	
	dalla legge per le cooperative a mutualità prevalente. Le de-	
	cisioni dei soci possono sempre deliberare la distribuzione di	
	utili ai soli soci finanziatori nella misura massima prevista	
	per le cooperative a mutualità prevalente.	
	e) a ristorni per la quota parte residua dedotte le somme de-	
	stinate obbligatoriamente per legge e qualora lo consentano le	
	risultanze dell'attività mutualistica.	
	Art. 24 (Ristorni)	
	L'Organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di	
	esercizio, può appostare somme a titolo di ristorno a favore	
	dei soci prestatori e fruitori, qualora lo consentano le ri-	
	sultanze dell'attività mutualistica.	
	La Cooperativa, in sede di approvazione del bilancio di eser-	

	cizio, su proposta del Consiglio di Amministrazione, potrà de-
	liberare a favore dei soci prestatori i trattamenti economici
	previsti dall'art.3 comma secondo, lettera b) della Legge
	n.142 del 2001, secondo le modalità ivi contemplate.
	La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere ef-
	fettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mu-
	tualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso
	secondo quanto previsto in apposito regolamento da approvarsi
	ai sensi dell'art.2521 ultimo comma Codice Civile, da predi-
	sporre a cura degli amministratori sulla base, per i soci la-
	voratori, dei seguenti criteri (singolarmente presi o combina-
	ti tra loro):
	a) le ore lavorate ovvero retribuite nel corso dell'anno;
	b) la qualifica/professionalità;
	c) i compensi erogati;
	d) il tempo di permanenza nella società;
	e) la tipologia del rapporto di lavoro;
	f) la produttività.
	I ristorni per i soci fruitori saranno corrisposti in base ai
	corrispettivi pagati alla cooperativa per le prestazioni rice-
	vute.
	TITOLO VII ORGANI SOCIALI
	Art.25 (Organi)
	Sono organi della società:
	a)l'Assemblea dei soci;

b) il Consiglio di Amministrazione;	
c) il Collegio dei Sindaci, se nominato;	
d) l'Organo di Controllo Contabile, se nominato.	
Art.26 (Assemblee)	
Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie. La loro convocazione è effettuata, dall'Organo Amministrativo, presso la sede sociale, oppure in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione, purché nell'ambito del territorio nazionale mediante avviso contenente li giorno, l'ora, il luogo dell'adunanza, nonché l'Ordine del giorno, inviato a tutti i soci, al recapito risultante dal libro dei soci, almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata spedita al recapito del socio che risulta dal libro soci, ovvero a mezzo di raccomandata consegnata a mano e controfirmata, telefax o posta elettronica. In tal caso l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dai soci i quali dovranno confermare per iscritto (anche con lo stesso mezzo) di aver ricevuto l'avviso specificando la data di ricevimento. Nell'avviso di convocazione può essere fissato anche il giorno, il luogo, e l'ora per una eventuale seconda convocazione, da tenersi in un giorno diverso da quello della prima. In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto	

	di voto e la maggioranza degli Amministratori e dei Sindaci
	effettivi, se nominati. Tuttavia ciascuno degli intervenuti
	può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si
	ritenga sufficientemente informato.
	Art.27 (Funzioni dell'Assemblea)
	L'assemblea ordinaria:
	1. approva il bilancio e destina gli utili;
	2. delibera sulla emissione delle quote destinate ai soci so-
	ventori stabilendone gli importi ed i caratteri di cui al pre-
	cedente art.19, nonché sui voti spettanti secondo i conferi-
	menti;
	3. procede alla nomina dell'Organo Amministrativo;
	4. procede all'eventuale nomina dei sindaci e del presidente
	del collegio sindacale e, ove richiesto, del soggetto deputato
	al controllo contabile;
	5. determina la misura dei compensi da corrispondere agli am-
	ministratori ed ai sindaci;
	6. approva i regolamenti interni;
	7. delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei
	sindaci;
	8. delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua com-
	petenza dalla legge e dal presente statuto. Essa ha luogo al-
	meno una volta all'anno nei tempi indicati all'art.26.
	L'assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che
	l'Organo amministrativo lo creda necessario, ovvero per la

	trattazione di argomenti che tanti soci che rappresentano al-
	meno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongano
	alla loro approvazione, facendone domanda scritta agli ammini-
	stratori. In questo ultimo caso, la convocazione deve avere
	luogo senza ritardo e comunque non oltre venti giorni dalla
	data della richiesta. La convocazione su richiesta del socio
	non è ammessa per argomenti sui quali l'assemblea delibera, a
	norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base
	di un progetto o di una relazione da essi predisposta.
	L'Assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria
	quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello
	statuto e sugli altri argomenti previsti dall'art.2365
	cod.civ.
	Art.28 (Costituzione e quorum deliberativi)
	In prima convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordi-
	naria, é regolarmente costituita quando siano presenti o rap-
	presentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al
	voto, in seconda convocazione, l'assemblea, sia ordinaria che
	straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il nu-
	mero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al
	voto. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di
	voti dei soci presenti o rappresentati nelle adunanze.
	Art.29 (Voto)
	Nelle assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano i-
	scritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni e che non

	siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte. Ciascun
	socio, persona fisica o giuridica, ha un solo voto qualunque
	sia l'ammontare della sua partecipazione. Per i soci sovvento-
	ri si applica il precedente art. 19 secondo comma. I soci che,
	per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente
	all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare median-
	te delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto
	al voto, appartenente alla medesima categoria di socio coope-
	ratore o sovventore, e che non sia Amministratore o sindaco.
	La delega non può essere rilasciata col nome del rappresentan-
	te in bianco. Ciascun socio cooperatore non può rappresentare
	più di cinque soci.
	Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della
	alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.
	Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza
	relativa, ma potranno avvenire anche per acclamazione.
	Art.30 (Presidenza dell'Assemblea)
	L'assemblea è presieduta dal presidente del Consiglio di Ammi-
	nistrazione ed in sua assenza dal vice presidente dei Consi-
	glio di Amministrazione, ed in assenza anche di questi, dalla
	persona designata dall'assemblea stessa, col voto della mag-
	gioranza dei presenti. Essa provvede alla nomina dà un segre-
	tario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo
	quando il verbale è redatto da un notaio.
	Art.31 (Consiglio di Amministrazione)

	La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione	
	composto da un numero dispari di consiglieri variabile da 3 a	
	7, eletti dall'Assemblea ordinaria dei soci, che ne determina	
	di volta in volta il numero. La maggioranza dei componenti del	
	Consiglio è scelta tra i soci cooperatori o tra le persone in-	
	dicate dai soci cooperatori .	
	I soci finanziatori non possono in ogni caso essere più di un	
	terzo dei componenti del Consiglio di Amministrazione. Gli am-	
	ministratori durano in carica per il periodo di tre esercizi;	
	essi scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approva-	
	zione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro	
	carica.	
	Gli amministratori sono rieleggibili. Il Consiglio elegge nel	
	suo seno il presidente ed il vice presidente, quando a ciò non	
	provvede l'assemblea.	
	Art.32 (Compiti del Consiglio di Amministrazione)	
	Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi pote-	
	ri per la gestione della società, esclusi solo quelli riserva-	
	ti all'assemblea dalla legge. Allo stesso è attribuita la com-	
	petenza sulle materie previste dall'articolo 2365 comma secon-	
	do del codice civile. Il Consiglio può delegare parte delle	
	proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste	
	dall'art. 2381 del codice civile, dei poteri in materia di am-	
	missione, recesso ed esclusione dei soci a delle decisioni che	
	incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più	

dei suoi componenti, oppure ad un comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega. Ogni 180 (centottanta) giorni gli organi delegati devono riferire agli Amministratori e al Collegio sindacale sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.

Art. 33 (Convocazioni e deliberazioni)

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei consiglieri. La convocazione è fatta dal presidente a mezzo lettera, fax o e-mail da spedirsi non meno di cinque giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo che i Consiglieri e Sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica. La presenza alle riunioni può avvenire anche per il tramite di mezzi di telecomunicazione. In questo ultimo caso devono comunque essere soddisfatte le seguenti condizioni:

1) che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e

	sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere la riunione
	svolta in detto luogo;
	2) che sia effettivamente possibile al presidente della riu-
	nione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo
	svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risulta-
	ti della votazione;
	3) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire
	adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
	4) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla di-
	scussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'or-
	dine del giorno, nonchè quando necessario di visionare, rice-
	vere o trasmettere documenti. Le deliberazioni sono prese a
	maggioranza assoluta dei voti dei presenti.
	Art. 34 (Integrazione del Consiglio)
	In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più amministratori,
	gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art.
	2386 del codice civile. Se viene meno la maggioranza degli Am-
	ministratori, quelli rimasti in carica devono convocare l'As-
	semblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.
	In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministratori,
	l'Assemblea deve essere convocata d'urgenza dal Collegio sin-
	dacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli
	atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del
	Collegio sindacale, il Consiglio di Amministrazione è tenuto a
	convocare l'Assemblea rimanendo in carica fino alla loro so-

	stituzione	
	Art.35 (Compensi agli amministratori)	
	Spetta all'Assemblea determinare la gratuità o i compensi do-	
	vuti agli amministratori e ai membri del comitato esecutivo,	
	se nominato, si applica, in ogni caso, li terzo comma dell'ar-	
	ticolo 2389 Codice Civile.	
	Art.36 (Rappresentanza)	
	Il presidente dei Consiglio di Amministrazione ha la rappre-	
	sentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio.	
	Il presidente perciò è autorizzato a riscuotere, da pubbliche	
	amministrazioni o da privati pagamenti di ogni natura ed a	
	qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze. Egli ha	
	anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti	
	attive e passive riguardanti la società davanti a qualsiasi	
	autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado	
	di giurisdizione.	
	La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle	
	deleghe conferite, anche ai consiglieri delegati, se nominati.	
	Il Consiglio di Amministrazione può nominare direttori genera-	
	li, institori e procuratori speciali. In caso di assenza o di	
	impedimento del presidente, tutti poteri a lui attribuiti	
	spettano al vice presidente. Il presidente, previa apposita	
	delibera dell'Organo Amministrativo, potrà conferire speciali	
	procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri ammi-	
	nistratori oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme	

	legislative vigenti al riguardo.	
	Art. 37 (Collegio Sindacale)	
	L'assemblea, se obbligatorio per legge o comunque istituito in	
	via facoltativa, nomina l'organo di controllo che potrà essere	
	costituito, in base alla decisione dei soci in sede di nomina:	
	i) da un Collegio Sindacale che si comporrà di tre membri ef-	
	fettivi e due supplenti, eletti tra i soggetti in possesso dei	
	requisiti previsti dalla legge, il cui Presidente verrà nomi-	
	nato dall'Assemblea dei soci; ii) da un Sindaco Unico.	
	L'organo di controllo resta in carica per tre esercizi e scade	
	alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bi-	
	lancio relativo al terzo esercizio della carica.	
	All'organo di controllo, anche monocratico, si applicano le	
	disposizioni sul Collegio Sindacale previste per le società di	
	capitale. La retribuzione annuale dell'organo di controllo è	
	determinata dall'Assemblea all'atto della nomina, per l'intero	
	periodo di durata dell'ufficio. La revisione legale, nei casi	
	in cui sia obbligatoria per legge o qualora i soci decidessero	
	di prevederla, sarà affidata, in base alla decisione dei soci	
	in sede di nomina, al Revisore (persona fisica o società di	
	revisione) o allo stesso organo di controllo, in composizione	
	monocratica o collegiale.	
	Nel caso in cui al Sindaco Unico o al Collegio Sindacale venga	
	attribuita anche la funzione di Revisione Legale, il Sindaco	
	Unico, o tutti i Sindaci nel caso di Collegio, dovranno essere	

	Revisori Contabili iscritti nel Registro istituito presso il	
	Ministero di Giustizia.	
	L'assemblea determinerà il compenso e la durata in carica sarà	
	di tre esercizi.	
	Art. 38 (Controllo contabile)	
	Nel caso in cui non sia stato nominato il Collegio Sindacale o	
	che questo non sia costituito integralmente da revisori conta-	
	bili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della	
	Giustizia, il controllo contabile sulla società, quando obbli-	
	gatorio per legge, o comunque deliberato dall'assemblea dei	
	soci, è esercitato ai sensi dell'art. 2409 bis comma primo del	
	codice civile.	
	L'assemblea determinerà il compenso e la durata in carica sarà	
	di tre esercizi.	
	TITOLO VIII CONTROVERSIE	
	Art.39 (Clausola di conciliazione ed arbitrale)	
	Qualsiasi controversia compromettibile, per la quale non sia	
	previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero, che	
	dovesse insorgere tra i soci, o tra i soci e la società, non-	
	ché quelle promosse da e nei confronti degli Amministratori,	
	dei liquidatori e dei sindaci, comunque relative al rapporto	
	sociale, sarà sottoposta ad un tentativo di conciliazione in	
	base agli artt.3840 del Dlgs n.5/2003 e, ove non contrasti, in	
	base alla Procedura di Conciliazione, che le parti dichiarano	
	di conoscere ed accettare. Qualora, entro il termine di 90	

	(novanta) giorni dall'inizio della conciliazione, la contro-
	versia non sia stata ancora risolta, entro il successivo
	termine di 60 (sessanta) giorni dalla sua conclusione con esi-
	to negativo, la controversia sarà devoluta alla decisione di
	un organismo arbitrale composto da un componente, per le co-
	troversie di valore inferiore ad euro 10.000,00 (diecimila
	virgola zero zero). Ai fini della determinazione del valore
	della controversia si tiene conto della domanda di arbitrato,
	osservando i criteri di cui agli artt. 10 e seguenti del codi-
	ce di procedura civile. Per le altre controversie, l'organo
	arbitrale sarà composto da tre componenti.
	I membri saranno tutti nominati dalla locale CCIAA, che indi-
	viduerà altresì chi degli arbitri designati svolgerà la fun-
	zione di Presidente del collegio. In difetto di designazione,
	sono nominati dal Presidente del Tribunale nella cui circo-
	scrizione ricade la sede. Il procedimento, rituale e di dirit-
	to, sarà condotto in conformità di quanto disposto dagli
	art.806 e seguenti Codice Procedura Civile e dagli articoli 34
	e 37 del D.Lgs. n.5/2003. Le spese di funzionamento dell'orga-
	no di conciliazione o arbitrale sono anticipate dalla parte
	che promuove l'attivazione della procedura.
	TITOLO IX SCIoglimento E LIQUIDAZIONE
	Art.40 (Liquidatori)
	L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della società nomina-
	rà uno o più liquidatori stabilendone poteri.

	Art.41 (Liquidazione del patrimonio)
	In caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio so-
	ciale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente
	ordine:
	a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai so-
	ci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art.23,
	lett. e);
	al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della
	cooperazione, di cui all'art.11 della legge 31 gennaio 1992,
	TITOLO X DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI
	Art.42 (Regolamenti)
	L'Organo Amministrativo dovrà predisporre i regolamenti inter-
	ni, richiamati dal presente statuto ovvero previsti dalla nor-
	mativa vigente, o altri che riterrà opportuni per meglio di-
	sciplinare il funzionamento della cooperativa. In tutti i casi
	i regolamenti verranno sottoposti all'approvazione dell'asse-
	blea con le maggioranze previste per le assemblee straordina-
	rie.
	Art.43 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e
	devoluzione)
	I principi in materia di remunerazione del capitale, di indi-
	visibilità delle riserve tra i soci cooperatori delle riserve
	patrimoniali, di devoluzione del patrimonio residuo e di ver-
	samento di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici
	per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inde-

	rogabili e devono essere di fatto osservati. In particolare ai
	sensi dell'articolo 2514 del codice civile la cooperativa:
	non potrà distribuire dividendi in misura superiore all'inte-
	resse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due
	punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
	non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in sot-
	toscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due pun-
	ti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
	non potrà distribuire riserve fra i soci cooperatori;
	dovrà devolvere, in caso di scioglimento della cooperativa,
	l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale so-
	ciale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutuali-
	stici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.
	Art.44 (Rinvio)
	Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le vigen-
	ti norme di legge sulle cooperative sociali di cui alla legge
	n.381/91. Per quanto non previsto dal Titolo VI del Codice Ci-
	vile contenente "Disciplina delle società cooperative", a nor-
	ma dell'art.2519 del codice civile, si applicano in quanto
	compatibili, le norme delle Società a responsabilità limitata.
	Tuttavia qualora in sede di approvazione del Bilancio d'eser-
	cizio, si accerti il superamento del limite patrimoniale di
	cui al comma 2 dell'art.2519 del codice civile, e si accerti
	altresì che il superamento del parametro numerico ha raggiunto
	un grado di stabilità, entro i tre mesi successivi l'Organo

amministrativo è tenuto a convocare l'Assemblea per adeguare lo statuto alle norme relative alle Società per azioni, sem-
preché nel frattempo il numero dei soci cooperatori non sia
nuovamente sceso sotto il limite delle venti unità.

F.to: Romano Gemma

F.to: Daniela Taccone

F.to: De Meo Andrea

F.to: Corrado Giovanni

F.to: Notaio Marciano Schettino

Sigillo

Copia su supporto informatico conforme all'originale formato documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. 82/2005 che si trasmette ad uso Registro Imprese.

Bollo assolto ai sensi del decreto 22/02/2007 mediante M.U.I.